

N. R.G. 2/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Parma
Sezione Fallimentare Ufficio di Parma

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice
dott. Irene Colladet	Giudice Relatore

nel procedimento n. 2 /2020 promosso con ricorso ex art.161 VI co. depositato il 21.04.2020 dalla PASUBIO SVILUPPO SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.IVA: 02232890349) con sede legale in Reggio Emilia, via Meuccio Ruini n. 10, e sede operativa e principale in Parma, Stradello Conrad Marca Relli n. 3, in persona del Liquidatore sociale rag. Luigi Gesaldi (c.f.: GSL LGU 70B10 H223T), nato a Reggio Emilia, il giorno 10 febbraio 1970, assistito dagli avv.ti Federico Banti (C.F.: BNTFRC75P09G702M) con studio in Milano, corso di Porta Vittoria n. 9, Filippo Canepa (C.F.: CNPFPP65A21Z602I) e Barbara Schiavo (C.F.: SCHBBR76A50B300K) ed elettivamente domiciliata in Busto Arsizio, Piazza San Giovanni n. 2 presso lo studio di questi ultimi difensori,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato che

con ricorso ex art.161 VI co. depositato il 21.04.2020 la società PASUBIO SVILUPPO SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. o la domanda ex art. 182 bis l.f. entro un termine fissato dal giudice;

con decreto di data 23.04.2020 il Tribunale, esaminata la documentazione allegata, domandava chiarimenti alla società in relazione al corretto indirizzo della sede operativa, nonché, ad integrazione



della documentazione prodotta, il deposito del verbale da cui risultasse che il bilancio al 31.12.2018 era stato approvato e che la società vi provvedeva tempestivamente;
risultano quindi allegati al ricorso, tra i vari documenti, la visura camerale (doc. 1), il certificato relativo alla delibera ex art. 152 l.f. (doc. 2), i bilanci al 2018 (doc. 5 e la relativa ricevuta di deposito presso la Camera di commercio, nonché il verbale di approvazione dello stesso), al 2017 (doc. 4) e al 2016 (doc. 3) nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti (doc. 7);

considerato che

il Collegio è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di concordato preventivo;
dalla documentazione dimessa emerge che la società ricorrente è un imprenditore commerciale fallibile (essendo superate le soglie di cui all'art.1 comma II l.f.), versa in stato - quantomeno - di crisi ed ha sede operativa nel circondario del Tribunale di Parma, Stradello Conrad Marca Relli n. 3, nel rispetto della previsione di cui al comma I dell'art.161 l.f.;

la domanda risulta sottoscritta e deliberata ai sensi dell'art.152 l.f.;

la ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi del medesimo comma;
non risultano pendenti istanze per la declaratoria di fallimento e quindi il termine massimo concedibile è di giorni centoventi;

ai sensi dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e dell'art. 36 del D.L. n. 23 dell'08.04.2020, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, di talchè il ridetto termine di centoventi giorni decorrerà dal 12 maggio 2020;

ai sensi dell'art.161 VIII co. l.f., come modificato dal D.L. 21.6.2013 n.69, l'imprenditore è tenuto a specifici obblighi informativi durante il tempo assegnato per l'integrazione della domanda;

ritenuta

già in questa fase preliminare, l'opportunità di ricorrere alla nomina del Commissario Giudiziale;
la necessità di affidare alla dott.ssa Irene Colladet l'incarico di relazionare al Collegio in ordine a tutti i provvedimenti di competenza collegiale delegandole gli adempimenti che non siano di stretta competenza collegiale;

concede

alla società PASUBIO SVILUPPO SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.IVA: 02232890349) con sede legale in Reggio Emilia, via Meuccio Ruini n. 10, e sede operativa e principale in Parma, Stradello Conrad Marca Relli n. 3, termine sino al 9 ottobre 2020 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., precisando



che l'elenco nominativo dei creditori, oltre all'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione dovrà contenere anche l'indirizzo PEC dei creditori medesimi;

dispone

che la società depositi mensilmente (entro il 10.06.2020; 10.07.2020; 10.08.2020; 10.09.2020) una relazione in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere e trasmessa anche al Commissario Giudiziale, il quale avrà l'onere di segnalare eventuali anomalie ed ogni altra circostanza rilevante ai fini di giustizia al Giudice delegato;

NOMINA

Commissario Giudiziale il dott. Alberto Guiotto, dottore Commercialista con studio in Parma, viale Mentana n. 150, onerandolo sin da ora e compatibilmente con le restrizioni dettate dalla legislazione di emergenza pandemica, di verificare l'effettiva ubicazione della sede principale dell'impresa.

Assegna alla ricorrente termine sino al 29 maggio 2020 per il deposito nel conto corrente che il Commissario Giudiziale provvederà ad aprire per la procedura della somma di € 20.000,00 in conto spese di giustizia.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Parma, 05/05/2020

Il Giudice rel.
dott. Irene Colladet

Il Presidente
dott. Antonella Ioffredi





TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice
dott. Irene Colladet	Giudice rel.

ha emesso il seguente

Decreto

Rilevato che

con ricorso ex art.161 VI co. depositato il 21.04.2020 la società PASUBIO SVILUPPO SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. o la domanda ex art. 182 bis l.f. entro un termine fissato dal giudice;

con decreto di data 23.04.2020 il Tribunale, esaminata la documentazione allegata, domandava chiarimenti e integrazioni, depositati nei termini dalla società ricorrente;

con decreto di data 5-8.05.2020 il Tribunale assegnava alla società termine sino al 9 ottobre 2020 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., nominando Commissario Giudiziale il dott. Alberto Guiotto e assegnando alla ricorrente termine sino al 29 maggio 2020 per il deposito nel conto corrente da aprirsi a cura del Commissario Giudiziale la somma di € 20.000,00 in conto spese di giustizia;

Il dott. Guiotto, con comunicazione trasmessa via PEC alla cancelleria in data 15.05.2020 comunicava la propria non accettazione all'incarico, allegando di aver prestato, nell'anno 2016, a favore di Pasubio Sviluppo S.p.a. l'attività di attestatore ex art. 67 co. 3 lett. d) L.F. in relazione ad un piano di risanamento;

ritenuto che



la natura e le caratteristiche tipiche dell'incarico del Commissario Giudiziale impongano di assegnare tale ruolo ad un professionista terzo ed imparziale che non abbia esercitato attività professionale a favore della società proponente il concordato;

pertanto la mancata accettazione del dott. Guiotto sia condivisibile e legittima;

debba essere nominato un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

P.Q.M.

Nomina Commissario Giudiziale il dott. Alessandro Giaquinto, dottore Commercialista con studio in Parma, viale Solferino n. 11, onerandolo sin da ora e compatibilmente con le restrizioni dettate dalla legislazione di emergenza pandemica, di verificare l'effettiva ubicazione della sede principale dell'impresa, nonché di aprire il conto corrente della procedura laddove verrà versato l'importo di € 20.000,00 in conto spese di giustizia.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Parma, 15/05/2020

Il Giudice rel.

dott. Irene Colladet

Il Presidente

dott. Antonella Ioffredi

